



Berna, 15.10.2025

Revisione parziale del 15 ottobre 2025 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511)

Commenti

N. documento: ASTRA-D-93FF3401/1735



Cifra I

Ingresso

L'articolo 104^d della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr) è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019. Le basi per il trattamento dei dati sono disciplinate nell'ordinanza del 30 novembre 2018² concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC). Pertanto il riferimento all'articolo 104^d può essere eliminato senza sostituzioni. Con la modifica del 17 marzo 2023 della LCStr, il Parlamento ha introdotto il nuovo articolo 106 capoverso 2^{bis}³, entrato in vigore il 1° ottobre 2023. In virtù di tale articolo il Consiglio federale può autorizzare l'USTRA a concedere deroghe a disposizioni di ordinanze in singoli casi specifici.

Sostituzione di espressioni

Nella versione francese «expertise technique» è sostituito con «examen technique», con i conseguenti adeguamenti grammaticali.

Sempre nel testo francese, negli articoli 3a lettera a, 14 lettera c, 17a capoverso 3 lettere a e b, capoverso 4, frase introduttiva e lettere a e b e capoverso 7, 13 capoverso 1 lettera c, 19, rubrica e frase introduttiva e 27 capoverso 2, il termine «expertise» è sostituito con «examen», con i conseguenti adeguamenti grammaticali.

Nella versione italiana «esame della conformità» è sostituito con «verifica della conformità», con i conseguenti adeguamenti grammaticali.

Art. 2 lett. e

Nella versione tedesca è apportata una modifica di natura linguistico-redazionale, vale a dire l'aggiunta di «Herstellerin», di modo che in tutti gli articoli dell'OATV si abbia la duplice forma «Hersteller oder Herstellerin».

Nella versione francese «certificat de conformité de l'UE» è sostituito con «certificat de conformité européen». Si tratta di un adeguamento puramente linguistico-redazionale.

Art. 4 cpv 1–4^{bis}

Cpv. 1: la seconda parte del periodo può essere stralciata, dal momento che il relativo contenuto è ora riportato nel capoverso 4^{bis}.

Cpv. 2: i veicoli che dispongono di un CoC UE cartaceo o elettronico sono ora esonerati dall'approvazione del tipo.

Cpv. 3: nella versione tedesca è apportata una modifica di natura linguistico-redazionale, vale a dire l'aggiunta di «Herstellerin», di modo che in tutti gli articoli dell'OATV si abbia la duplice forma «Hersteller oder Herstellerin». Le versioni francese e italiana sono riformulate senza modifiche a livello di contenuto.

Cpv. 4: importatori e costruttori avranno la possibilità di richiedere un'approvazione del tipo o una scheda tecnica per veicoli e telai anche quando questi sono esonerati dall'approvazione del tipo.

Cpv. 4^{bis}: il vigente capoverso 4 è trasferito nel nuovo capoverso 4^{bis}. I veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo secondo i capoversi 1–4 devono essere sottoposti a un esame d'immatricolazione presso l'ufficio cantonale della circolazione ai sensi degli articoli 29–31 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). L'espressione «esame singolo» usata finora non è presente nell'OETV, per cui è preferibile parlare di «esame», termine utilizzato anche nelle rubriche degli articoli 30, 30a, 30b, 30c e 31 OETV.

Art. 6 cpv. 3

Nella versione tedesca il termine «Prüfbericht» è sostituito con «Prüfungsbericht», correntemente usato nella legislazione sulla circolazione stradale per indicare i moduli 13.20 A e 13.20 B.

¹ RS 741.01

² RS 741.58

³ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453](#); [FF<*SP*>2021<*SP*>3026](#)).

⁴ RS 741.41

Nella versione francese «Form. 13.20 A» è sostituito con «form. 13.20 A».

Nella versione italiana «mod. 13.20 A» è sostituito con «modulo 13.20 A».

Art. 7a

In conformità con l'articolo 6 capoverso 3, l'USTRA registra i titolari di approvazioni del tipo con un codice che deve essere riportato nel rapporto di perizia 13.20 a e successivamente inserito dall'autorità d'immatricolazione nel sistema informativo di ammissione alla circolazione (SIAC). Il codice permette all'USTRA di riconoscere i veicoli immatricolati sulla base di un'approvazione del tipo e di riscuotere da ciascun importatore le commissioni indicate nell'allegato 3 cifre 3.1 e 3.2 OATV (ora trasferite nell'ordinanza del 7 novembre 2007⁵ sugli emolumenti USTRA [OE-mo-USTRA]) mediante computo annuo. Non essendovi ancora alcuna norma riguardante gli importatori di veicoli provvisti di un CoC UE elettronico, viene aggiunto il nuovo articolo 7a nell'OATV.

Art. 13 cpv. 1 lett. c

Nella versione tedesca è apportata una modifica di natura linguistico-redazionale, vale a dire l'aggiunta di «Herstellerin», di modo che in tutti gli articoli dell'OATV si abbia la duplice forma «Hersteller oder Herstellerin».

Nella versione italiana il termine «costruttore» è sostituito con «fabbricante», per uniformità con il resto dell'ordinanza. Si tratta di un adeguamento puramente linguistico-redazionale.

Art. 14 lett. a

Nella versione francese il termine «expertise» è sostituito con «examen». Si tratta di una modifica di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 18, rubrica e cpv. 1

Nella versione francese, nella rubrica il termine «expertise» è sostituito con «examen». Nel capoverso 1 «expertiser» è sostituito con «examiner». Si tratta di modifiche di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 19 lett. a

In tutte e tre le versioni linguistiche si riporta soltanto l'abbreviazione «OETV», dal momento che la denominazione estesa dell'ordinanza compare già all'articolo 4 capoverso 4^{bis} e non occorre ripeterla. Rispetto al diritto vigente, dunque, si utilizza soltanto l'abbreviazione.

Art. 19a

Nella versione francese, in tutti e quattro i capoversi il termine «expertise(s)» è sostituito con «examen(s)». Si tratta di modifiche di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 20 cpv. 2

Nella versione francese «expertiser» è sostituito con «examiner». Si tratta di una modifica di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 21 Luogo dell'esame tecnico

Nella versione tedesca è apportata una modifica di natura linguistico-redazionale, vale a dire l'aggiunta di «Herstellerin», di modo che in tutti gli articoli dell'OATV si abbia la duplice forma «Hersteller oder Herstellerin».

Nella versione francese, la rubrica «Lieu de l'expertise technique» è sostituita con «Lieu de l'examen technique». Analogamente, nel corpo dell'articolo «le lieu de l'expertise» è sostituito con «le lieu de l'examen». Si tratta di modifiche di natura puramente linguistico-redazionale.

Art. 24

Nella versione francese il termine «expertise technique» è sostituito con «examen technique». Si tratta di una modifica di natura puramente linguistico-redazionale.

⁵ RS 172.047.40

Art. 31a cpv. 1, frase introduttiva

Nella versione italiana l'espressione «messi in circolazione» è sostituita con «immessi sul mercato». Si tratta di una modifica di natura puramente linguistico-redazionale.

Capitolo 4 (art. 32–42)

Il regolamento sugli emolumenti e il tariffario, finora disciplinati nel capitolo 4 e nell'allegato 3 OATV, sono abrogati in questa ordinanza e trasferiti nell'OEmo-USTRA.

Art. 45

Il nuovo capoverso 1 rappresenta la base legale in virtù della quale l'USTRA disciplina tramite istruzioni diverse fattispecie, elencate in particolare (ma non in modo esaustivo) alle lettere a e b. Il nuovo capoverso 2 riprende il secondo periodo del vigente capoverso 1, precisandolo attraverso la citazione degli articoli corrispondenti dell'OATV. In questo modo è ora chiaro in quali casi l'USTRA può concedere deroghe. Il nuovo capoverso 3 riprende il testo del vigente capoverso 2. Il progetto si fonda ora su una base legale più solida, in quanto all'articolo 106 capoverso 2^{bis} LCStr il Parlamento ha attribuito esplicitamente al Consiglio federale la competenza di delegare poteri all'USTRA, con effetto dal 1° ottobre 2023.

Art. 46

Dal momento che l'abbreviazione «OAC» è già stata introdotta nel nuovo articolo 7a, qui può essere usata direttamente senza titolo integrale. Si tratta di un adeguamento puramente redazionale.

Art. 47

Questa norma transitoria del 1995 non è più applicabile e può quindi essere stralciata.

Art. 47a cpv. 1

Nella versione francese «expertises» è sostituito con «examens» e «plan d'expertise» con «plan d'examen». Si tratta di modifiche di natura puramente linguistico-redazionale.

Cifra II

All. 3

Il regolamento sugli emolumenti e il tariffario, finora disciplinati nel capitolo 4 e nell'allegato 3 OATV, sono abrogati in questa ordinanza e trasferiti nell'OEmo-USTRA.

Cifra III

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.